



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

Servizio di Coordinamento della Produzione di Materiali di Armamento

RAPPORTO

del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**sui lineamenti di politica del Governo
in materia di esportazione, importazione e transito dei
materiali d'armamento.**

(ANNO 2009)

PAGINA BIANCA

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.

Il quadro normativo di riferimento in materia di controllo sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali d'armamento è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal suo regolamento di attuazione D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93.

La norma è stata aggiornata con legge 17 giugno 2003 n. 148 per dare concreta esecuzione all'Accordo Quadro sulla ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa sottoscritto tra la Francia, la Germania, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e l'Italia.

1.1 GENERALITÀ

I fondamenti cui uniformare la politica estera e di difesa sono l'adesione ai trattati dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica e l'attiva partecipazione ai consessi internazionali e multilaterali.

In questo quadro di riferimento si colloca il trasferimento dei materiali per la difesa e la cooperazione commerciale ed industriale con gli Stati membri delle due entità politiche. Tale cooperazione consente di soddisfare i prioritari e condivisi bisogni di sicurezza e difesa e risponde alle esigenze di economicità di acquisizione dei sistemi e di relativa garanzia degli approvvigionamenti.

Le forniture di prodotti militari, al di fuori dell'UE e dell'Alleanza Atlantica, sono autorizzate unicamente in base alla loro rispondenza ai principi ed ai disposti della normativa nazionale¹ ed alle determinazioni dei fori internazionali cui l'Italia partecipa.

I controlli sulle transazioni inerenti i prodotti militari rappresentano un esercizio particolarmente complesso e delicato.

Essi devono infatti coniugare in un contesto mondiale in continua evoluzione il diritto all'autodifesa riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite con le esigenze di sicurezza e di contrasto al riarmo convenzionale e non convenzionale. Al tempo stesso, tali controlli contribuiscono alla tutela del comparto industriale per la difesa, dalla cui efficienza dipende in parte

¹ Tali forniture, rivolte a soddisfare legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciute dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51), sono ulteriormente vagliate alla luce di una serie di parametri (popolazione, PIL, rapporto PIL/difesa, spesa per la difesa pro capite) qualora lo Stato ricevente sia destinatario di aiuti pubblici allo sviluppo da parte dell'Italia.

anche la tutela della nostra stessa sicurezza, dal punto di vista tecnologico e della tutela delle informazioni.

Tale comparto, sebbene di dimensioni inferiori rispetto a quelli dei Paesi europei, nostri tradizionali partner industriali nel settore (Regno Unito, Francia, Germania), rappresenta un *patrimonio tecnologico, produttivo ed occupazionale* non trascurabile per l'economia del Paese.

Nel loro insieme, le aziende del settore esprimono notevoli capacità di ricerca e innovazione (con importanti ricadute in campo civile) di duttilità e di adattamento alla competizione internazionale in particolar modo verso mercati tecnologicamente molto evoluti come quelli europeo e nordamericano, riuscendo a collocarsi in alcuni settori in posizioni di reale eccellenza.

1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.

Con la legge 9 luglio 1990, n. 185 sono stati introdotti nella legislazione nazionale i principi, i divieti ed i vincoli ai quali deve essere uniformata l'azione politica del Governo in materia di controllo delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

a. I principi, i divieti ed i vincoli.

L'enunciazione di tali principi avviene all'interno dell'art. 1 della legge quando sancisce che le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, nonché la cessione di licenze di produzione, devono essere conformi alla politica estera, di difesa e di sicurezza dell'Italia, regolamentate secondo i principi della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali.

Esse altresì devono assicurare le buone relazioni tra l'Italia e gli altri Paesi ed essere effettuate esclusivamente da aziende iscritte al Registro Nazionale delle Imprese e solo con governi esteri o con imprese da loro stessi preventivamente autorizzate.

L'art. 1, stabilisce una serie di *divieti e vincoli* cui le Amministrazioni competenti devono attenersi nel rilasciare le autorizzazioni all'esportazione.

Sempre all'art. 1, la legge introduce *specifici divieti* ad effettuare transazioni commerciali con l'estero qualora:

- manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali;
- abbiano come oggetto tipologie di materiali afferenti le armi chimiche, biologiche o nucleari; nonché quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. A questi si sono aggiunte, successivamente alla pubblicazione della legge, le mine antiuomo e le bombe a frammentazione (c.d. cluster bombs) che, sulla base della Convenzione di Ottawa, non possono neppure essere costruite.

L'art. 1 vieta, altresì, le operazioni di esportazione quando:

- i materiali siano destinati a paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
- nel paese di destinazione la politica delle autorità governative risulti in contrasto con i principi dell'art. 11 della Costituzione Italiana;
- nei confronti di un determinato paese sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un paese vengano perpetrate, da parte dei relativi governi, gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- nei confronti di un paese, tra quelli beneficiari degli aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, venga accertato che le relative autorità governative destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.

b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.

La legge n. 185/90 stabilisce nel dettaglio: le procedure per il rilascio delle autorizzazioni; gli organi competenti e i termini temporali entro i quali l'Amministrazione deve decidere in merito alle singole autorizzazioni.

Ai Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del tesoro ed Agenzia delle dogane), dell'Interno

è affidata, a vario titolo, l'autorità di contribuire al perfezionamento dell'iter istruttorio e rilasciare le autorizzazioni di competenza.

La legge individua più fasi nella complessa ed articolata procedura per il rilascio delle autorizzazioni e tiene conto della pluralità degli aspetti (di politica estera, di difesa, di sicurezza e di carattere tecnologico e industriale) che sottendono alle operazioni di import ed export dei materiali per la sicurezza e difesa:

- una prima fase, **direttiva e di indirizzo**, ai sensi dell'art. 6 della legge 185/90, è stata inizialmente affidata al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)². Dopo la soppressione del CISD, avvenuta ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 6 del DPR 20 aprile 1994, n. 373, la delicata funzione è stata assegnata al CIPE che, con delibera 6 agosto 1999, ne ha disposto la devoluzione al Ministero degli Affari Esteri³;
- una seconda fase, **istruttoria**, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali e successivamente dell'autorizzazione all'esportazione del materiale;
- una terza fase, **consultiva**, nella quale i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa si possono avvalere di un ulteriore parere dei Dicasteri partecipanti al Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della legge n. 185⁴;
- una quarta fase, che attiene alla **formalizzazione del provvedimento autorizzativo** ed alla definizione delle sue prescrizioni e relative clausole;

² Era costituito dai Ministri dei vari Dicasteri competenti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito di "formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e dettare direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento".

³ Da esercitare d'intesa con i Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico, del Commercio Internazionale e con l'apposito Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali d'Armamento (UCPMA) istituito presso la Presidenza del Consiglio.

⁴ Il parere del Comitato è *facoltativo* per l'autorizzazione alle trattative contrattuali e per le autorizzazioni verso Paesi NATO ed UE; *obbligatorio* per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed alla cessione all'estero delle licenze industriali di produzione.

- un'ultima fase, di **controllo**, finalizzata ad accertare ogni ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo ed alle disposizioni di Legge.

Il sistema per le autorizzazioni previsto dalla legge 185/90 attribuisce un ruolo primario ai pareri che l'UAMA⁵ è tenuta ad esprimere. Tali pareri maturano in assidua sinergia con le competenti Direzioni Generali del Ministero degli Affari Esteri - geografiche e tematiche - al fine di realizzare un permanente monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali verso i quali s'indirizzano le esportazioni di materiali di armamento. Successivamente la concertazione interministeriale, per le ulteriori fasi procedurali, trova la sua espressione ultima nell'attività espletata dal Comitato Consultivo, previsto dall'art. 7 della legge (che è presieduto dal Ministero degli Affari Esteri ed al quale partecipano il Ministero della Difesa e le altre Amministrazioni indicate dalla Legge: Ministeri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, Agenzia delle Dogane) che è incaricato di fornire valutazioni obbligatorie sulle richieste di autorizzazione di transazioni con Stati extra Nato e UE.

c. I Materiali.

La normativa ha individuato in modo univoco i materiali⁶ che devono essere considerati quali materiali d'armamento, distinguendoli, di fatto, dagli altri prodotti, come quelli ad "*alta tecnologia*", suscettibili di uso duale⁷.

In *Allegato A* sono riportate le categorie dei materiali d'armamento, individuate ai sensi della legge e degli accordi e regimi internazionali sottoscritti dall'Italia. L'elenco dei materiali è periodicamente aggiornato in relazione allo sviluppo tecnologico, alla realizzazione di nuovi materiali e sistemi d'arma ed all'evoluzione degli accordi internazionali.

L'elenco dei materiali d'armamento è oggetto di Decreto ministeriale, emanato dal Ministro della Difesa di concerto con i Ministri degli altri Dicasteri interessati .

⁵ Unità per le Autorizzazioni di materiali d'Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri

⁶ Trattasi di materiali che per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive sono destinati ad un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

⁷ Trattasi di materiali destinati principalmente ad uso civile, ma che hanno caratteristiche idonee per essere utilizzati anche in ambito militare.

d. Le Esclusioni

Parimenti vengono individuati univocamente i casi che esulano dall'applicazione delle disposizioni di legge.

In particolare sono escluse/i:

- le **esportazioni temporanee** effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 9 lettera a)];
- le **esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato**, attuate in base ad accordi internazionali ai fini di assistenza militare, [art. 1 comma 9 lettera b)];
- i **transiti** di materiali d'armamento ed equipaggiamento **tra i paesi NATO**, [art. 1 comma 9 lettera c)].

Sono invece autorizzate direttamente dalle Dogane le importazioni effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 8 lettera a)].

e. La normativa per le armi piccole e leggere

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 sono escluse dal campo di applicazione della legge:

- le armi sportive e da caccia e le relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni;
- le armi e le munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 110/75;
- le armi corte da sparo purché non automatiche;
- le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Le autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed il controllo delle operazioni, nel caso di specie, sono demandate al Ministero dell'Interno.

Nel Rapporto e nelle relazioni di ciascun Dicastero interessato sono comunque riportate le attività di rispettiva competenza svolte in questa materia.

1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.

Numerosi sono i *fora* e le iniziative multilaterali per la cooperazione internazionale nel settore dei trasferimenti di materiali d'armamento cui l'Italia partecipa attivamente (Nazioni Unite, OSCE, Intesa di Wassenaar, Unione Europea, ecc.).

a. Le Nazioni Unite.

In ambito Nazioni Unite è stato costituito (1991) un **Registro Internazionale dei trasferimenti di armi convenzionali**.

Lo strumento ha lo scopo di promuovere la reciproca fiducia e sicurezza fra gli Stati, nonché focalizzare l'attenzione della Comunità Internazionale sull'accumulo destabilizzante di materiale d'armamento.

L'Italia partecipa attivamente all'aggiornamento del registro, comunicando ogni anno le informazioni richieste.

b. Il Codice di Condotta Europeo e la Posizione Comune del Consiglio Europeo 2008/944/PESC⁸.

In data 13 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo dell'8 dicembre 2008 che definisce "Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari" e che sostituisce⁹ il Codice di Condotta dell'Unione Europea sulle "esportazioni di armi".

Si tratta di un documento più articolato del Codice di Condotta che, in quanto Posizione Comune del Consiglio Europeo, assume un carattere vincolante sotto il profilo dell'attuazione da parte degli Stati membri, in considerazione del conseguente aggiornamento delle rispettive normative nazionali.

Il Codice di Condotta dell'Unione Europea sulle "esportazioni delle armi" era stato adottato in data 8 giugno 1998 dal Consiglio degli Affari generali con gli obiettivi:

- di fissare norme comuni, il più possibile rigorose, costituenti la base minima per la gestione e la limitazione dei trasferimenti di armi convenzionali da parte di tutti gli Stati membri verso paesi terzi. A

⁸ La Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) è stata introdotta per la prima volta dal Trattato di Maastricht del 1992.

⁹ Vedasi considerando (15) della Posizione Comune 2008/944/PESC.

tale scopo ha introdotto uno scambio di informazioni e un meccanismo di consultazione;

- di raggiungere una maggiore trasparenza, accompagnata da una crescente convergenza delle politiche esportative nazionali.

Il Codice di Condotta si componeva fondamentalmente di due parti:

- la prima, suddivisa in 8 criteri, volta a fissare le linee guida che devono presiedere alla valutazione delle singole istanze di esportazione e all'eventuale emissione, in determinate circostanze, di provvedimenti di diniego;
- la seconda, contenente le misure operative, finalizzata ad individuare specifiche previsioni e seguiti operativi a tali azioni di valutazione, mediante meccanismi specifici di consultazione.

La Posizione Comune del Consiglio europeo ha mantenuto gli otto criteri valutativi, basati sui principi definiti durante i Consigli Europei di Lussemburgo (29 giugno 1991) e di Lisbona (26-27 giugno 1992), del Codice di Condotta e sono così sintetizzabili:

- Primo Criterio: **Rispetto degli Accordi Internazionali** sottoscritti dagli Stati Membri.
- Secondo Criterio: **Rispetto dei diritti dell'uomo** nel Paese di destinazione finale.
- Terzo Criterio: **Situazione interna del Paese di destinazione finale** in termini di esistenza di tensioni o di conflitti armati.
- Quarto Criterio: **Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale.**
- Quinto Criterio: **Sicurezza Nazionale degli Stati membri** e dei loro Paesi amici ed alleati.
- Sesto Criterio: **Comportamento del Paese acquirente** riguardo alla Comunità Internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze ed il rispetto del Diritto Internazionale.
- Settimo Criterio: **Sussistenza del rischio che il materiale d'armamento possa essere sviato all'interno del Paese o venga riesportato** verso un utilizzatore finale non ammissibile.

- Ottavo Criterio: **Necessità che le esportazioni di armi siano compatibili con la capacità tecnica ed economica** del Paese destinatario.

Oltre ad indicazioni di carattere generale, con cui si evidenzia altresì un maggiore rafforzamento della cooperazione e della promozione della convergenza nel quadro della PESC, la Posizione affronta punti più specifici:

- possibilità lasciata agli Stati membri, di applicare politiche nazionali più restrittive;
- maggiore trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri nel caso di rifiuto di una domanda di licenza accompagnata da motivazioni dettagliate;
- necessità di rilasciare il certificato di destinazione finale o altra documentazione previa adeguata verifica e/o un'autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione finale ai fini della concessione delle licenze;
- trasmissione in via riservata da parte di ciascun Stato membro agli altri Stati membri di una relazione annuale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari specificando altresì la modalità di applicazione della posizione comune in tale ambito;
- maggiore incoraggiamento degli Stati membri verso gli altri Paesi esportatori di tecnologia e attrezzature militari per l'applicazione dei criteri della posizione comune;
- necessità che le legislazioni nazionali consentano agli Stati membri di controllare le esportazioni di tecnologie e attrezzature militari incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- previsione del manuale per l'uso del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di attrezzature militari che fornisce orientamenti per l'applicazione della posizione comune.

c. Il Wassenaar Arrangement.

L'intesa di Wassenaar (1996)¹⁰ è un accordo multilaterale per il controllo dell'export di armi convenzionali, materiali e tecnologie a duplice uso con cui si intende contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionale .

¹⁰ Il nuovo regime succede al “COordinating COmmittee for Multilateral export control (COCOM)” che, dopo la fine guerra fredda, risultava avere intese ed utilizzare meccanismi superati dal corso degli eventi storici. Con l'Intesa di Wassenaar si è realizzata una più ampia

Le complesse attività tecnico-diplomatiche di questo organismo (che ha la sua sede in Vienna ed al quale aderiscono 40 Paesi) mirano ad armonizzare ed a rendere sempre più trasparenti le politiche esportative e di controllo sulle esportazioni degli Stati membri partecipanti, con il precipuo obiettivo di limitare l'accumulo destabilizzante di armamenti convenzionali in determinate aree considerate a rischio.

d. Il Gruppo di Lavoro COARM.

Il COARM, gruppo di lavoro istituito in seno al Consiglio Europeo, è un organismo che gioca un ruolo primario nella discussione sui temi del trasferimento dei materiali d'armamento ed armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali d'armamento.

Il sistema di notifica dei dinieghi e lo scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro "COARM" sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Paesi terzi e sulla situazione di Paesi o aree di più accentuate sensibilità o instabilità hanno già fatto compiere passi significativi verso un maggior coordinamento delle politiche esportative tra gli Stati membri dell'Unione Europea ed una crescente armonizzazione e convergenza delle politiche di controllo dei trasferimenti di materiale d'armamento verso Paesi terzi.

1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Nel corso del 2009, a fronte di un contesto internazionale caratterizzato dall'aggravarsi di conflitti e da nuove forme di attività terroristiche, si è avvertita l'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione sia nei confronti delle autorizzazioni relative ai prodotti per la difesa sia per i trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica ed in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso.

Tali azioni d'intervento non sono riconducibili soltanto al concetto di tutela degli interessi di sicurezza nazionale - intesi nell'ampia accezione di natura politica, economica e militare - ma hanno acquistato un ruolo determinante nella più ampia tematica della sicurezza internazionale, le cui strategie contro i programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa sono sempre

partecipazione di Paesi uniti nell'obiettivo di ottenere il più ampio consenso per contribuire alla sicurezza ed alla stabilità regionale ed internazionale.

più affidate ai maggiori organismi internazionali - quali l'Unione Europea, le Nazioni Unite – ed ai Regimi internazionali di non proliferazione.

L'azione amministrativa dei vari Dicasteri anche nel 2009 è stata finalizzata ad autorizzare le imprese del settore ad operare secondo i principi, i vincoli ed i divieti che promanano dalla normativa nazionale e dai fori internazionali ai quali l'Italia partecipa attivamente. In particolare rispetto ai divieti, afferenti *la materia degli embarghi e delle violazioni dei diritti umani*, adottati dagli organismi internazionali indicati dalla legge, nonché dall'applicazione di ulteriori dettami quali *l'individuazione dei Paesi che eccedono nelle spese militari rispetto alle proprie esigenze di difesa*.

a. Embarghi e misure restrittive.

L'Unione Europea, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e l'OSCE aggiornano periodicamente la lista dei Paesi nei cui confronti sono stati elevati embarghi per la vendita di armi.

Si riporta in *Allegato B* l'elenco dei Paesi oggetto di embargo¹¹.

L'Amministrazione nel rilasciare o negare le autorizzazioni all'esportazione/importazione dei materiali d'armamento tiene altresì conto del rispetto dei diritti umani nei Paesi potenziali acquirenti dei materiali d'armamento¹².

Tale valutazione si basa sulle determinazioni delle Nazioni Unite, dell'UE e dell'OSCE.

Si riporta in *Allegato C* l'elenco, elaborato dall'ONU, dei Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo.

b. L'azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale.

b.1 Coordinamento amministrativo.

L'UCPMA, in strettissima collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa e con tutti gli altri Dicasteri ed Agenzie direttamente interessati alla materia, ha continuato nella sua opera di coordinamento interministeriale al fine di individuare soluzioni condivise delle diverse problematiche di carattere procedurale emergenti dall'attività delle Amministrazioni direttamente coinvolte nell'applicazione della legge 185/90.

Nel corso del 2009 le Amministrazioni:

¹¹ Considerati ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera c) della legge 185/90.

¹² Ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera d) della legge 185/90.

- hanno definito alcune procedure ed elementi documentali necessari per l'esportazione verso Paesi terzi di materiale prodotto nell'ambito di specifici programmi intergovernativi
- sulla base delle proposte del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa – hanno proseguito nell'attività di revisione e monitoraggio della lista dei programmi intergovernativi (*Allegato D*).

In questo particolarissimo quadro - caratterizzato come noto da stabili e consolidate relazioni politico-militari con governi facenti parte della NATO e della UE e da rapporti industriali di natura transnazionale con Paesi per lo più europei - si è determinato un meccanismo di generale tendenza a considerare anche le operazioni di natura definitiva oltre a quelle, sistemiche, di natura temporanea¹³.

Come indicato in molte delle relazioni precedenti questi programmi sono caratterizzati da un **finanziamento pluriennale da parte dei Governi** con il meccanismo del “*work share - cost share*”. In sostanza i pagamenti effettuati dai Governi alle Agenzie internazionali, che conducono il programma, si trasformano, in termini strettamente proporzionali, in contratti per le imprese degli stessi Paesi.

I contratti assegnati alle imprese nazionali nel quadro dei programmi intergovernativi, pertanto, corrispondendo ad esborsi effettuati per l'approvvigionamento di sistemi d'arma destinati alle Forze Armate nazionali, non possono essere considerati un'operazione commerciale di pari natura di quelle effettuate in semplice vendita verso l'estero.

Nel corso del 2009 sono stati inseriti nella lista i seguenti due programmi:

- l'ESSOR, per lo sviluppo e la definizione di un sistema di comunicazione con Finlandia, Francia, Polonia, Spagna, Svezia;

¹³ Quando ad esempio si opera in programmi intergovernativi di ricerca e sviluppo oppure, nei programmi intergovernativi di approvvigionamento, quando si trovano nella fase di ricerca e sviluppo.